

APPROVATO CON DELIBERA C.C. N. 30 DEL 12.7.2000 E MODIFICATO CON
DELIBERE C.C. N. 2 DEL 13.1.2003, C.C. N. 59 DEL 24.9.2004, C.C. N.86 DELL'11.12.2009,
C.C. N.12 DELL'8.5.2013 E C.C. N.84 DEL 10.12.2014.

COMUNE DI META
(Provincia di Napoli)

STATUTO

TITOLO PRIMO

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1

Il Comune

Il Comune di Meta è l'Ente democratico esponenziale della comunità che insiste sul suo territorio.

Esso è preposto alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo sociale ed economico della Comunità, salvaguardandone e valorizzandone le peculiari caratteristiche umane, morali, culturali, sociali ed economiche.

Il Comune di Meta individua come bene di tutta la collettività e, quindi, come fine generale della sua azione, la tutela e la promozione della dignità della persona umana in tutte le condizioni e in ogni ambito, con particolare riferimento a quello familiare e lavorativo. A tal fine mira alla conservazione e realizzazione di un ambiente adeguato e ispira la sua azione e la sua organizzazione ai valori di libertà, solidarietà ed eguaglianza, e, ai connessi e complementari principi di imparzialità, economicità, efficacia, pubblicità, e trasparenza. Orienta la sua azione alla tutela del diritto all'abitazione, lavoro, sicurezza dei residenti e alla protezione degli interessi meritevoli collegati alla situazione della donna, della famiglia, del lavoro, dei bambini, dei giovani, degli anziani e delle persone più deboli.

In conformità ai principi costituzionali ed alle norme internazionali che riconoscono i diritti delle persone umane, il Comune di META sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali e promuove la cooperazione tra i popoli e riconosce nella PACE un diritto fondamentale delle persone e dei popoli

Promuove, inoltre, il rispetto della vita in tutte le sue forme ed il recupero e la conservazione degli equilibri ecologici naturali, favorendo la protezione dell'ambiente e degli animali, anche in conformità delle leggi nazionali e regionali.

Il Comune riconosce la funzione anche educativa della politica in quanto volta al raggiungimento dei predetti valori e principi ed impegna la responsabilità di amministratori e cittadini ai fini della loro consapevole e attiva partecipazione all'organizzazione politica, sociale ed economica della comunità locale.

Assicura che i cittadini abbiano libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente ed assicura le misure idonee a realizzare il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità.

Art. 2

Funzioni

Il Comune, aprendosi operativamente al territorio, promuove e favorisce le iniziative pubbliche e/o private che valorizzino in particolare:

- a) le risorse naturali ed ambientali;

b) il patrimonio storico, culturale e religioso;
c) i costumi e le tradizioni locali;
d) Le attività agricole, marine, turistiche ed artigianali, nonché le iniziative di sviluppo e modernizzazione delle strutture turistiche in conformità agli scopi e agli interessi fondamentali della comunità;

- e) la promozione della cultura della pace e dei diritti umani;
f) piccole attività industriali non inquinanti ad alto contenuto tecnologico;
g) tutte le attività sportive e del tempo libero.

Per il perseguimento dei suoi fini, il Comune promuove la cooperazione con altri Comuni e con la provincia nonché con altri enti o soggetti pubblici e privati e con le formazioni sociali operanti nel suo territorio.

Nell'ambito della conservazione e valorizzazione delle tradizioni marine, il Comune promuove la costituzione di fondazioni o altre forme di cespiti permanenti per l'assegnazione di borse di studio o di contributi a cadenza periodica per lo sviluppo delle conoscenze dell'ambiente marino e della sicurezza della navigazione.

Adotta il metodo della programmazione e dell'accordo di programma, al fine della propulsione, del Coordinamento e raccordo tra le varie realtà esistenti sul suo territorio e su quelli finitimi, favorendo con la sua attiva partecipazione la realizzazione di iniziative comuni.

Il Comune con l'apporto di soggetti pubblici e privati operanti sul suo territorio, concorre attivamente all'individuazione degli obiettivi della programmazione regionale.

Il Comune esercita tutte le funzioni e i compiti amministrativi necessari alla cura degli interessi ed alla promozione dello sviluppo della comunità Cittadina, non attribuiti espressamente per legge allo Stato, alla Regione ed alla Provincia.

Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale regionale e statale.

Art. 3 Autonomia

Il Comune è l'ente espressione della comunità locale, dotato di autonomia costituzionale garantita.

Il Comune rappresenta la popolazione insediata nel proprio territorio, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico, nel rispetto delle leggi e secondo i principi dell'ordinamento della Repubblica.

Il Comune ha autonomia normativa, organizzativa e finanziaria.

E' titolare di funzioni e poteri propri ed esercita le funzioni attribuite, conferite o delegate dallo Stato e dalla Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

Il Comune svolge le sue funzioni anche attraverso l'attività e la collaborazione dei cittadini e delle loro forme di aggregazione sociale.

Il Comune favorisce la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative; riconosce e sostiene le libere associazioni ed il volontariato, quale momento di aggregazione e confronto su temi d'interesse della comunità locale.

Art. 4

Stemma, Gonfalone e Motto

Lo stemma usato da questo Comune ha la seguente blasonatura: in alto centralmente è posta una caravella (tipo brigantino) a tre alberi dalle vele spiegate veleggianti su di un mare color smeraldo; sulla vela del pennone di trinchetto è incisa la croce di S. Stefano color rosso, sull'albero di parocchetto vi è una bandiera color rosso, sul basso trevo dell'albero di maestra vi sono in un oculo le lettere "IHS", nel centro, sull'antennale della trinchettina appare un'altra bandiera spiegata al vento.

Al di sotto della caravella è posta di sghembo un'ancora con ceppo, con maniglione di cicala ad anello, mentre un caduceo (di Mercurio quale simbolo del commercio) anch'esso di sghembo lo intreccia a formare la croce di Sant'Andrea verso la punta dello scudo. I segni esterni del Comune sono costituiti da una corona di alloro che circonda lo stemma; nella parte alta è posta una corona con cinque torri.

Il gonfalone è di colore azzurro, caricato dall'arma sopra descritta contornato con gallone in oro e sottostante una frangia pure in oro.

Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone con lo stemma è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dai vigili urbani in alta uniforme. Il gonfalone è portato dal Messo Comunale.

Sono vietati l'uso e la riproduzione dello stemma e del gonfalone per fini diversi da quelli istituzionali, salvo espressa autorizzazione della Giunta Municipale.

Il motto del Comune di Meta è: " Fluctuat nec mergitur "

Art. 5

Statuto Comunale

Il Comune determina il proprio ordinamento nello Statuto, cui devono uniformarsi i regolamenti e gli atti degli organi istituzionali e di quelli amministrativi e di gestione.

Lo Statuto è adottato dal Consiglio Comunale con le maggioranze e le procedure stabilite dalla legge.

Le modifiche dello Statuto sono precedute da idonee forme di consultazione; sono approvate dal

Consiglio a scrutinio palese, con votazione separate sui singoli articoli e votazione complessiva finale. Le modifiche d'iniziativa consiliare debbono essere proposte da almeno un quinto dei consiglieri

assegnati.

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio successiva all'esame dell'Organo di controllo.

Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la Sede Comunale od in alternativa sul sito Web Istituzionale del Comune

Art. 6

Regolamenti

Il Comune ha potestà regolamentare nelle materie e funzioni proprie.

Il Comune esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi fissati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

I regolamenti relativi alla disciplina dei tributi comunali e agli strumenti di pianificazione e le relative norme d'attuazione ed in genere tutti i regolamenti soggetti ad approvazione del Consiglio Comunale entrano in vigore, se non diversamente previsto dalla legge, al compimento di un periodo di deposito presso la Segreteria Comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività delle relative deliberazioni di approvazione.

Del deposito è data comunicazione ai cittadini mediante contestuale affissione di avviso all'albo pretorio on line consultabile sul sito Web Istituzionale del Comune

I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettono in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

Art. 7 Albo Pretorio

Nella home page del sito ufficiale e del Comune è posto l' Albo Pretorio on line per la pubblicazione degli atti, dei provvedimenti e degli avvisi soggetti per legge o per statuto a tale adempimento.

TITOLO SECONDO

PRINCIPI DI ORGANIZZAZIONE E ORGANI DI GOVERNO

CAPO I - PRINCIPI

Art. 8

Criteri generali

L'Amministrazione del Comune s'ispira ai criteri:

- a) della flessibilità ed elasticità in funzione della costante conoscenza della realtà locale, del continuo adattamento alle esigenze della stessa e della partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli Enti pubblici o privati operanti sul territorio Comunale;
- b) competenza, quale fonte di responsabilità, intesa come capacità di valutare imparzialmente gli interessi coinvolti, concorrendo al loro soddisfacimento;
- c) della più ampia collaborazione sul piano delle decisioni, sia a livello politico, sia a livello amministrativo, ferme restando le rispettive competenze.

In relazione ai predetti criteri, ed in particolare all'esigenza sottostante della flessibilità ed elasticità, il presente Statuto fissa le norme ed i principi fondamentali dell'organizzazione dell'Amministrazione Comunale, rinviando per quanto in esso non previsto alla normazione regolamentare.

CAPO II - GLI ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 9

Organi

Gli organi del Comune sono: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco .
Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni improntano il proprio comportamento a criteri di imparzialità e buona amministrazione.

CAPO III - IL CONSIGLIO

Art. 10

Elezione, compiti e durata

Il Consiglio Comunale è eletto a suffragio universale e diretto ed è composto dal Sindaco e dal numero dei Consiglieri a seconda della classe demografica. L'elezione del Consiglio Comunale, il numero e la posizione giuridica dei consiglieri, nonché le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

E' causa di decadenza dalla carica la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio. Tuttavia è garantito il diritto del Consigliere a far valere le cause giustificative.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio negli stessi termini e modalità previsti dalla legge per la dichiarazione di incompatibilità.

I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata la relativa deliberazione.

La durata in carica del Consiglio Comunale è stabilita dalla legge.

Dopo l'indizione dei comizi elettorali e sino alla data delle elezioni per il rinnovo dell'organo, il Consiglio adotta i soli atti urgenti ed improrogabili.

I Consiglieri cessati dalla carica per effetto del rinnovo o dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare, fino alla nomina dei successori, gli incarichi esterni loro eventualmente attribuiti

Art.11

I Consiglieri

I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità ed esercitano le funzioni senza vincolo di mandato.

Le prerogative ed i diritti dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge, dal presente Statuto e dal regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

I Consiglieri hanno diritto d'iniziativa su ogni oggetto di competenza del Consiglio.

I Consiglieri hanno potere ispettivo sull'attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente, che esercitano in forma organica attraverso le commissioni consiliari e singolarmente mediante interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono discusse all'inizio di ciascuna seduta consiliare.

Per l'esercizio delle proprie attribuzioni, ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici comunali, dalle aziende e dagli enti dipendenti, visione di atti, notizie e informazioni utili ai fini dell'espletamento del mandato e copia di delibere di Consiglio Comunale, attenendosi a quanto previsto al Capo IV del Regolamento.

Art. 12

Prerogative delle minoranze consiliari

Le norme del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale devono contenere le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze.

Le presidenze delle Commissioni consiliari, aventi funzioni di controllo o di garanzia, devono essere attribuite alle opposizioni.

Spetta, altresì, ai gruppi di minoranza, con votazione separata e limitata ai soli componenti dei gruppi stessi, la nomina di loro rappresentanti negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, ove la legge, lo Statuto ed i regolamenti prevedono la designazione da parte del Consiglio di rappresentanti delle minoranze.

Art. 13

Prima seduta del Consiglio

La prima seduta del Consiglio Comunale dopo le elezioni è convocata e presieduta dal Sindaco nel termine di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'invito di convocazione.

Prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, l'Assemblea procede alla convalida degli eletti (Sindaco e Consiglieri).

Procede poi ad una votazione nella quale, con votazione dei 2/3 dei componenti assegnati decide se nominare Presidente del Consiglio persona diversa dal Sindaco.

Il Presidente eventualmente eletto entra immediatamente nell'esercizio delle sue funzioni.

La seduta prosegue con il giuramento del Sindaco, con la comunicazione da parte dello stesso della composizione della Giunta.

Art. 14

Presidenza del Consiglio e sue attribuzioni

Il Presidente, se persona diversa dal Sindaco, è eletto tra i membri del Consiglio Comunale con votazioni successive e separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei componenti del consesso.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio che lo ha espresso, può essere revocato prima della scadenza del mandato, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia.

La mozione può essere presentata dal Sindaco da almeno un quinto dei consiglieri assegnati; è discussa e votata a scrutinio segreto entro 15 giorni dalla presentazione e si intende approvata qualora consegua la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto.

Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'Ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o a vigilanza del Comune, che non gli compete per effetto della carica rivestita.

Il Presidente del Consiglio in particolare:

- a) Sentito il Sindaco convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio e stabilisce l'ordine del giorno;
- b) presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;

- d) sottoscrive il verbale delle sedute insieme al Segretario Comunale;
- e) tutela le prerogative ed assicura l'esercizio dei diritti dei consiglieri, nonché la funzione delle minoranze;
- f) assicura adeguata e preventiva informazione ai gruppi ed ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio
- g) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo;
- h) garantisce il rispetto dello Statuto e delle norme del Regolamento;
- i) esercita le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto, dal regolamento e dalle altre norme vigenti;
- j) cura la costituzione e vigila sul funzionamento delle commissioni consiliari.
- k) In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente, se persona diversa dal Sindaco, è sostituita dal Vice Presidente, nominato con le stesse modalità utilizzate per la nomina del Presidente; in caso di assenza di entrambi il Consiglio Comunale sarà presieduto dal Sindaco

Il Presidente non può ricoprire la carica di capogruppo e di componente della Giunta Comunale.

Art. 15

Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente

Il Sindaco— sentita la Giunta — presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato entro sessanta giorni dall'insediamento dello stesso.

Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono messi a disposizione dei consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per la trattazione in Consiglio Comunale e sono approvati a maggioranza, con votazione per appello nominale.

Il documento così approvato costituisce il principale atto di indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio.

Fatte salve le eventuali competenze delle commissioni consiliari in ordine allo stato di attuazione dei piani e dei programmi, l'azione di governo ed il programma amministrativo possono essere sottoposti a verifica consiliare straordinaria, nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio.

Art. 16

Competenze del Consiglio

Il Consiglio Comunale ha competenza esclusiva nei seguenti atti fondamentali:

- a) nomina del Presidente del Consiglio se persona diversa dal Sindaco;
- b) Statuto dell'Ente, delle Aziende Speciali e delle Istituzioni e relative variazioni, regolamenti e relative variazioni, salvo quelle di competenze di altri organi nell'esercizio della propria potestà regolamentare, criteri generali per l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- c) Programmi, piani finanziari, relazioni revisionali e programmatiche, piani triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, piani territoriali e piani urbanistici e relativi programmi annuali e pluriennali di attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere in dette materie, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi;

- d) tutti gli atti necessari all'istituzione, disciplina e funzionamento degli organi di decentramento e di partecipazione dei cittadini
- e) atti di programmazione e di indirizzo per la formazione delle piante organiche;
- f) convenzioni con altri comuni, con la Provincia, con la Regione e con altri Enti istituzionali, costituzione e modificazione di forme associative;
- g) le spese che impegnino i bilanci per più esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- h) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permutate, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del Consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta Comunale, del Segretario o di altri funzionari dirigenti ;
- i) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, assunzione diretta di pubblici servizi, costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione dell'Ente a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione, la concessione di pubblici servizi;
- j) istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- k) la contrazione di mutui non espressamente previsti in altri atti fondamentali del consiglio e le emissioni di prestiti obbligazionari, B.O.C. ;
- l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni, le nomine dei rappresentanti del Consiglio espressamente riservata dalla legge, l'elezione del difensore civico, la promozione dei referendum, la definizione, l'adeguamento e la verifica dell'attuazione delle linee programmatiche dell'amm.ne, nomina delle commissioni consiliari permanenti, straordinarie e d'inchiesta;
- m) esame delle condizioni di compatibilità ed eleggibilità degli eletti, surrogazione dei Consiglieri, approvazione o reelezione con votazione per appello nominale della mozione di sfiducia.

Le deliberazioni sulle materie elencate al comma 1 non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, ad eccezione di quelle attinenti alle variazioni di bilancio, che il Consiglio Comunale deve ratificare nei termini di legge, pena la decadenza.

Nell'esercizio della funzione di indirizzo, entro due mesi dall'insediamento il Consiglio esamina ed approva a maggioranza dei componenti il programma proposto dal Sindaco, sentita la Giunta. In tale sede il Consiglio partecipa alla definizione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Il Consiglio Comunale partecipa all'adeguamento e alla verifica periodica delle linee programmatiche. Vigila sull'applicazione, da parte degli altri organi comunali, degli indirizzi generali, dei piani settoriali e dei programmi deliberati. A questo scopo la Giunta Comunale riferisce periodicamente al Consiglio sulla propria attività, sul funzionamento degli uffici e dei servizi, sullo stato di realizzazione del programma generale dell'Amm.ne e dei programmi settoriali deliberati. Il regolamento del Consiglio stabilisce le modalità e procedure per l'esercizio del potere di controllo politico-amministrativo.

Nell'esercizio delle proprie funzioni di indirizzo e di controllo il Consiglio Comunale si avvale della collaborazione del Collegio dei Revisori dei Conti.

Art.17

Commissioni consiliari

Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale di Commissioni, nominate nel proprio seno con criterio proporzionale.

Il regolamento determina i poteri delle Commissioni e ne disciplina l'organizzazione e la pubblicità dei lavori.

Le sedute sono, di regola, pubbliche salvo i casi previsti dal Regolamento.

Le commissioni consiliari nell'ambito delle materie di rispettiva competenza verificano periodicamente lo stato di attuazione dei piani e programmi generali e settoriali e ne riferiscono al Consiglio.

Sono istituite le seguenti commissioni:

- Commissione per il bilancio e la programmazione;
- Commissione per i rapporti con la Giunta e con l'organizzazione

amministrativa, con i Comuni e con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel territorio comunale;; Commissione patrimonio.

Commissione di Controllo e Garanzia .

Commissione di inchiesta su eventi e materie specifiche per le quali si manifesti

l'esigenza di una relazione al Consiglio, in tempi determinati e ad oggetto specifico.

Il Consiglio può istituire, inoltre, con deliberazione assunta a maggioranza dei presenti, Commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

Art. 18

Adunanze del Consiglio

Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, fatta eccezione dei casi per i quali il regolamento prevede che le stesse debbano tenersi senza la presenza del pubblico per ragioni connesse all'ordine pubblico o alla riservatezza della sfera privata delle persone.

Il Consiglio si riunisce in prima convocazione con l'intervento di almeno la metà dei componenti. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti il consesso, nel computo non si considera il Sindaco.

Le deliberazioni sono validamente assunte ove ottengano la maggioranza dei voti validi, escludendo dal computo le astensioni e, nelle votazioni a scrutinio segreto, le schede bianche e nulle.

Le deliberazioni per le quali sono richieste maggioranze qualificate sono espressamente previste dalla legge o dallo Statuto e dai regolamenti.

Per gli atti di nomina è sufficiente salvo diverse disposizioni di legge, di statuto o di regolamento la maggioranza semplice e risulterà eletto chi avrà riportato il maggior numero di voti.

Art. 19

Funzionamento del Consiglio

Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.

Il Consiglio disciplina con proprio regolamento, da approvare a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, lo svolgimento dei propri lavori e di quelli delle Commissioni permanenti, straordinarie, temporanee e speciali.

Il regolamento disciplina altresì l'esercizio delle potestà e delle funzioni dei Consiglieri, uniformandosi ai principi statutari e perseguendo l'obiettivo dell'efficienza decisionale.

Il regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni consiliari prevede in particolare:

- a) i termini e le modalità di convocazione del Consiglio, della consultazione degli atti e delle proposte di deliberazione da parte dei consiglieri;
- b) le modalità di svolgimento della discussione e della votazione;
- c) la formazione dei gruppi consiliari e l'istituzione della conferenza dei capigruppo con funzioni consultive, non vincolanti, di coordinamento dei lavori del Consiglio;
- d) le modalità di esercizio della funzione di indirizzo e controllo politico amministrativo
- e)

CAPO IV - LA GIUNTA

Art. 20

Composizione della Giunta

La Giunta è nominata dal Sindaco. Essa è composta dallo stesso Sindaco che la presiede e da un numero di assessori non superiori a quanto previsto dalla vigente legge, compreso il Vice Sindaco, garantendo la presenza di entrambi i sessi, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne ed uomini, secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 ed dall'art. 46 comma 2 del D.Lgs 267/2000, nonché dall'art. 1 comma 137 della L. 07.04.2014 n. 56.

Il Sindaco può nominare Assessore fino a due cittadini non facenti parte del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità a Consigliere comunale.

Gli Assessori non Consiglieri Comunali partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio relativamente al mandato loro conferito.

Art. 21

Competenze e funzionamento della Giunta

La Giunta collabora col Sindaco nell'Amministrazione del Comune e per l'attuazione degli indirizzi generali di governo.

La Giunta compie atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrano nelle competenze, previste dalla Legge o dallo Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Funzionari Dirigenti o Responsabili di servizio.

Contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio on line, visibile sulla home page del sito ufficiale del Comune, la comunicazione delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale verrà trasmessa ai Capigruppo Consiliari tramite posta elettronica certificata alla PEC o all'indirizzo e-mail dagli stessi comunicato.

Il funzionamento della Giunta è disciplinato da apposito regolamento per quanto non previsto dallo Statuto.

Rientra nella competenza della Giunta l'adozione dei Regolamenti degli Uffici e dei Servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.

Il Sindaco può affidare agli Assessori di sovrintendere a settore dell'attività dell'Ente, esercitando per gli stessi, secondo le sue direttive, le funzioni attribuite al Sindaco per gli uffici ed i servizi.

Nello svolgimento della propria attività la Giunta si uniforma al principio della collegialità.

Il Sindaco dirige e coordina i lavori della Giunta, assicura l'unità d'indirizzo politico degli Assessori e la collegiale responsabilità delle decisioni.

La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei suoi componenti, compreso il Sindaco.

La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta in sua vece.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

A discrezione del Sindaco possono essere sentiti durante i lavori della Giunta i Funzionari Dirigenti del Comune, Responsabili di Servizi, Cittadino o Autorità, al fine di acquisire elementi valutativi degli argomenti in discussione.

La Giunta opera in raccordo col Consiglio Comunale tramite l'apposita Commissione Consiliare.

CAPO V - IL SINDACO

Art.22

Il Sindaco

Il Sindaco è il capo dell'amministrazione comunale, eletto democraticamente dai cittadini a suffragio universale e diretto.

Il Sindaco rappresenta il Comune ed è responsabile dell'amministrazione dell'Ente.

Sovrintende all'andamento generale dell'Ente, provvede a dare impulso all'attività degli organi comunali e ne coordina l'attività.

Il Sindaco dirige i lavori della Giunta Comunale ed assicura la rispondenza dell'attività degli organi del Comune agli atti generali e di indirizzo approvati dal Consiglio.

Il Sindaco assume le funzioni di Ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge ed esercita le funzioni delegategli dalla Regione, secondo le modalità previste dalle leggi e dallo statuto.

Per l'esercizio di tali funzioni il Sindaco si avvale degli uffici comunali.

Prima di assumere le funzioni il Sindaco presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, dopo l'elezione, pronunciando la seguente formula: **"Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"**.

Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con gli stemmi della Repubblica e del Comune, da portare a tracolla.

Art.23

Competenze del Sindaco

Il Sindaco convoca e presiede la Giunta Comunale ed il Consiglio, se non risulta istituita la figura di Presidente del Consiglio quale persona diversa dal Sindaco e ne fissa l'ordine del giorno secondo le modalità previste dal regolamento.

Sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed all'esecuzione degli atti di tutti gli organi comunali.

Il Sindaco coordina ed organizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili delle amministrazioni interessate, gli orari d'apertura al pubblico degli uffici operanti nel territorio, al fine di armonizzare l'esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti.

Il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni pubbliche interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati nel territorio in casi di emergenza connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza.

Il Sindaco provvede alla designazione, alla nomina ed all'eventuale revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative.

Il Sindaco nomina il Segretario Comunale.

Conferisce gli incarichi dirigenziali e di rilevanza esterna, nonché quelli di collaborazione esterna ad alta specializzazione, secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il Sindaco indice i referendum comunali.

Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dello statuto assumono il nome di decreti.

Il Sindaco promuove, conclude e sottoscrive gli accordi di programma.

Ove non sia diversamente stabilito da norme regolamentari, il Sindaco ha la rappresentanza del Comune nei giudizi di qualunque natura e decide con proprio atto la costituzione in giudizio dell'ente e la proposizione delle liti.

Il Sindaco informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile, avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo disponibile.

Esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al comune.

Il Sindaco nomina gli Assessori e tra essi il vice Sindaco. Può revocare dall'incarico uno o più Assessori. La revoca dev'essere motivata, anche solo con riferimento al venir meno del rapporto fiduciario ed è comunicato al Consiglio nella prima seduta utile.

Art. 24

Il Vice Sindaco

Il Vice Sindaco sostituisce in tutte le funzioni il Sindaco temporaneamente assente, impedito o sospeso dalla carica.

In caso di assenza o impedimento anche del Vice Sindaco, alla sostituzione del Sindaco provvede l'Assessore più anziano di età.

CAPO VI - NORME COMUNI

Art.25

Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

La mozione di sfiducia, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, deve essere motivata, anche con riferimento al solo venir meno della maggioranza consiliare, ed è messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto, ai fini dell'assunzione dei conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio e di nomina del Commissario.

Art.26

Divieto generale di incarichi e consulenze ed obblighi di astensione

Al Sindaco, al Vice Sindaco, agli Assessori ed ai Consiglieri Comunali e' vietato ricoprire incarichi professionali ed assumere consulenze, anche a titolo gratuito, presso l'Ente Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.

I componenti della Giunta aventi competenza in materia di urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materie di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

Tutti gli amministratori hanno altresì l'obbligo di astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti a contenuto generale, compresi quelli urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto dell'atto e specifici interessi degli amministratori o di loro partenti ed affini fino al quarto grado.

Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre in confronto dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

CAPO VII - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art.27

Ordinamento degli uffici e dei servizi

Gli uffici e i servizi comunali sono organizzati nel rispetto dei principi fissati al Titolo secondo dello Statuto, in coerenza con la caratterizzazione del Comune quale Ente di coordinamento, raccordo e propulsione delle varie realtà esistenti ed operanti sul territorio e con l'esigenza di consentire l'accesso e la partecipazione all'attività amministrativa dei cittadini singoli o associati e dei rappresentanti di collettività organizzate.

L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata a criteri di autonomia operativa,

funzionalità ed economicità di gestione e risponde a principi di professionalità e responsabilità.

La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal Comune ed alle disponibilità finanziarie consolidate dell'Ente.

L'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento adottato dalla Giunta, sulla scorta dei principi e dai criteri approvati dal Consiglio Comunale.

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e gli altri regolamenti attinenti per materia prevedono forme per l'esercizio del controllo di gestione e definiscono le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, i criteri di valutazione dei funzionari dirigenti e le modalità di revoca dell'incarico.

Negli stessi regolamenti sono altresì previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, perseguendo l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'Ente.

Art.28

Indirizzi e criteri direttivi del Consiglio Comunale

Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art.29

Incarichi ed indirizzi di gestione

"Gli organi istituzionali dell'ente uniformano la propria attività al principio dell'attribuzione dei compiti e delle responsabilità gestionali ai funzionari responsabili degli uffici e dei servizi.

Stabiliscono in atti formali, anche sulla base delle proposte degli stessi funzionari dirigenti, gli indirizzi e le direttive generali e settoriali per l'azione amministrativa e la gestione, indicando le priorità di intervento, i criteri e le modalità per l'esercizio delle attribuzioni.

Il Sindaco definisce e attribuisce ai funzionari di adeguata qualifica e di congrua capacità gli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, con rilevanza esterna.

La direzione degli Uffici e dei servizi può essere, altresì, attribuita al Segretario Comunale o a Dirigenti e funzionari esterni, con le modalità e nei limiti previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Gli incarichi di direzione degli Uffici e dei servizi hanno durata temporanea e non possono superare quella del mandato elettorale del Sindaco che li ha conferiti e possono essere anticipatamente revocati.

Il Comune può associarsi con altri enti locali per l'esercizio in comune di funzioni amministrative o per l'espletamento dei servizi, regolando con apposita convenzione i reciproci rapporti, le modalità di svolgimento delle attività gestite unitariamente ed i compiti del personale impiegato.

Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riserva, riforma o revoca da parte del Sindaco.

In caso di inerzia o ritardo nella assunzione di atti dovuti, di competenza degli stessi o degli organi gerarchicamente sovraordinati, il Sindaco assegna ove possibile un termine per l'adempimento e nomina un commissario "ad acta" ove l'inerzia permanga ulteriormente.

E', in ogni caso, fatta salva l'eventuale adozione di provvedimenti sanzionatori nei confronti del funzionario inadempiente, come anche resta ferma la facoltà del Sindaco di revocare l'incarico di direzione ove ne ricorrano i presupposti.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina le ulteriori misure atte a conseguire efficacia all'azione amministrativa ed efficienza nella gestione, compresi i rimedi nel caso di carenze imputabili ai responsabili dei servizi, per inefficienza, violazione delle direttive e degli atti di indirizzo o per altra causa.

Art. 30 Gestione amministrativa

I funzionari sono preposti, secondo l'ordinamento dell'ente, alla direzione degli uffici e dei servizi e sono responsabili della attuazione dei programmi approvati dagli organi istituzionali e della regolarità formale e sostanziale dell'attività delle strutture che da essi dipendono.

A tal fine ai funzionari sono riconosciuti poteri di organizzazione, amministrazione e gestione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali assegnate, che esercitano nei limiti e secondo i criteri definiti negli atti d'indirizzo.

Nell'ambito dei servizi cui sono preposti, i funzionari in particolare:

a) assumono gli atti di gestione del personale secondo le norme del CCNL, provvedono all'espletamento delle procedure per la selezione del personale ed alle relative assunzioni previste negli atti di programmazione o autorizzate dalla giunta, alla stipula del contratto individuale di lavoro, all'attribuzione del trattamento economico accessorio. Hanno poteri di iniziativa per l'applicazione delle sanzioni disciplinari ed assumono direttamente i provvedimenti disciplinari che per legge od in base alle norme degli accordi collettivi di lavoro rientrano nella loro competenza;

b) espletano le procedure di appalto dei lavori e di fornitura dei beni e dei servizi previsti in atti fondamentali del consiglio o rientranti nella ordinaria gestione dei servizi, assumendo tutti gli atti necessari, comprese la determinazione a contrattare e la conseguente stipula dei contratti;

c) curano il corretto svolgimento dei procedimenti attribuiti all'ufficio e individuano i dipendenti responsabili della istruttoria ed, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale;

d) esprimono i pareri di regolarità tecnica e contabile, ove previsti, sulle proposte di deliberazione;

e) assumono gli atti di gestione finanziaria, di acquisizione delle entrate rientranti nella competenza dell'ufficio, di spesa e liquidazione, nei limiti e con le modalità stabiliti dai regolamenti, dal Piano Esecutivo di Gestione e dagli altri atti di programmazione approvati;

f) esercitano ogni altra attribuzione prevista dalla legge, dallo statuto od eventualmente conferita dal Sindaco.

Sono di competenza dei funzionari gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, gli atti ricognitori, di valutazione, d'intimazione e di comunicazione, gli accertamenti tecnici, le certificazioni e le legalizzazioni, i verbali e le diffide.

Fermo restando i compiti riservati espressamente dalla legge e dallo statuto al Sindaco, alla Giunta ed al Consiglio, i funzionari nell'esercizio delle loro attribuzioni assumono, con le modalità stabilite dai regolamenti e secondo i criteri definiti negli atti di indirizzo, provvedimenti aventi rilevanza esterna, comportanti accertamenti e valutazioni anche di carattere discrezionale.

Oltre ai compiti indicati al precedente articolo, spettano ai Funzionari nelle materie rientranti nei servizi di cui hanno la direzione:

a) il rilascio di autorizzazioni, licenze e concessioni, che costituiscono esecuzione di disposizioni di leggi, di regolamenti e di atti o attuazione di strumenti di pianificazione generali e particolareggiati;

b) l'applicazione delle sanzioni amministrative per la violazione delle leggi e dei regolamenti comunali, anche in materia edilizia, e l'adozione degli atti connessi, antecedenti e susseguenti, compresi l'ingiunzione di pagamento ed i provvedimenti definitivi conseguenti alla valutazione di eventuali scritti difensivi.

Le attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale possono essere esercitate dai Funzionari dell'ente per delega solo nei casi previsti dalla legge.

Art. 31

Le determinazioni ed i decreti

Gli atti dei responsabili dei servizi non diversamente disciplinati da altre norme, assumono la denominazione di "determinazioni" e sono regolati secondo le disposizioni del presente articolo.

Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di "decreti". Le determinazioni ed i decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell'adozione, sono pubblicati all'Albo Pretorio per dieci giorni e depositati in copia presso la segreteria comunale. Vengono trasmessi per conoscenza al Sindaco e all'assessore competente.

Tutti gli atti del Sindaco e dei responsabili dei servizi sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

Art.32

Il Segretario Comunale

Il Comune ha un Segretario comunale con compiti di collaborazione, consulenza ed assistenza nei confronti degli Organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Segretario assicura il necessario supporto giuridico, amministrativo e di consulenza organizzativa alle decisioni degli organi istituzionali, con pareri scritti od orali, e, su richiesta, attraverso l'apposizione del visto di conformità sui singoli atti.

Il Segretario partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e provvede attraverso persona di propria fiducia alla stesura dei relativi verbali. Le modalità per l'esercizio di tali attribuzioni sono definite nei regolamenti di funzionamento degli organi dell'ente.

Il Segretario comunale sovrintende allo svolgimento delle mansioni dei Funzionari Dirigenti e ne coordina l'attività, secondo le direttive impartite dal Sindaco.

Al fine di assicurare unitarietà e complementarità all'azione amministrativa nei vari settori di attività, il segretario in particolare definisce, previa consultazione dei Funzionari Dirigenti e d'intesa con l'Amministrazione, modalità di snellimento delle procedure amministrative ed adotta le conseguenti direttive operative; formula proposte su questioni organizzative e gestionali di carattere generale e riferisce al Sindaco su ogni situazione di irregolarità, omissione o disfunzione, per l'adozione dei conseguenti provvedimenti.

Il Segretario adotta provvedimenti con rilevanza esterna a valenza intersettoriale.

Il Sindaco può affidare al segretario la direzione di singoli settori della struttura organizzativa dell'ente.

Il Segretario ha la direzione complessiva della struttura operativa dell'ente secondo modalità e direttive impartite dal sindaco, nel rispetto dell'autonoma responsabilità settoriale dei Funzionari Dirigenti.

Oltre alle funzioni espressamente previste dalla legge e dallo statuto, possono essere assegnati al Segretario, con regolamento o con provvedimento del Sindaco, compiti specifici o attribuzioni anche a carattere gestionale, ove ciò si renda utile in relazione alle esigenze organizzative dell'ente ed agli obiettivi programmatici dell'amministrazione.

Il Segretario per l'esercizio delle proprie funzioni si avvale della struttura, dei servizi e del personale dell'Ente".

CAPO VIII - FINANZA E CONTABILITÀ

Art.33

Autonomia finanziaria

Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi in materia di finanza pubblica il Comune ha autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

Il Comune è titolare di potestà impositiva autonoma, che esercita attraverso l'applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l'erogazione dei servizi comunali.

Entro il termine stabilito dalla legge, il Consiglio Comunale delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Il bilancio è corredato della relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, progetti ed interventi, che evidenzia in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti.

Prima dell'inizio dell'esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all'utenza ed assegna ai Funzionari Dirigenti la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l'ordinaria gestione e l'attuazione degli interventi programmati.

Nel corso dell'esercizio l'azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all'andamento della spesa.

I risultati della gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.

La Giunta municipale entro il trenta giugno di ciascun anno presenta al Consiglio per l'approvazione il bilancio consuntivo dell'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dei risultati della gestione, in rapporto alle risorse economiche conseguite ed agli obiettivi definiti in sede previsionale e programmatica.

I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi della partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art.34

Demanio e patrimonio

I beni di proprietà del Comune sono soggetti, in relazione alla natura ed alla destinazione, al regime giuridico proprio del demanio e del patrimonio degli enti pubblici.

La gestione dei beni comunali s'ispira ai principi della conservazione, della valorizzazione e dell'utilità pubblica.

I beni non impiegati per i fini istituzionali dell'ente e non strumentali alla erogazione dei servizi, sono dati di norma in locazione o in uso, compatibilmente con la loro natura, a canoni tali da conseguire un'adeguata redditività.

Gli impianti sportivi comunali possono essere conferiti in concessione alle Società Sportive e/o Organizzazioni appartenenti o affiliate a Comitato Olimpico Nazionale (C.O.N.I.), prescindendo dalla redditività, per lo svolgimento delle manifestazioni d'interesse diretto delle società stesse.

Per le attività connesse all'evento sportivo (spazi commerciali, pubblicitari, ecc) si terrà conto del criterio economicità.

I beni comunali, mobili ed immobili, sono registrati in apposito inventario da redigere, in conformità alle disposizioni di legge, secondo i principi e le tecniche della contabilità patrimoniale. L'inventario è tenuto aggiornato da un funzionario designato dal Sindaco.

Il funzionario incaricato della tenuta dell'inventario dei beni ha altresì l'obbligo di conservare i titoli, gli atti e le scritture relative al patrimonio del Comune.

Art.35 **Competenze dei revisori dei conti**

Il controllo di gestione è assicurato da un solo revisore dei conti nominato dal Consiglio Comunale, individuato secondo quanto previsto dall'art. 234, comma 3 del D. Lgs 267/2000, previa estrazione presso la Prefettura dell'Istituto elenco dei revisori dei conti, che si avvale della collaborazione dell'Ufficio bilancio e controllo di gestione

Il Revisore attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo.

La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorarne l'efficienza ed i risultati.

Nell'esercizio delle loro attribuzioni, il Revisore dei conti ha accesso a tutti gli uffici comunali per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l'espletamento dell'incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli stessi copia degli atti e dei documenti necessari.

Il regolamento di contabilità definisce le funzioni del Revisore e può attribuire allo stesso ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto all'attività degli organi amministrativi dell'ente.

Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Revisore, le modalità di presentazione al Consiglio Comunale del referto su gravi irregolarità della gestione e specifica i rapporti del Revisore con gli organi elettivi e burocratici.

Il Comune mette a disposizione del Revisore le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.

Art.36

Controllo di gestione e controllo di qualità

Al fine di verificare lo stato d'attuazione degli obiettivi programmati, nonché l'efficienza, l'efficacia e l'economicità della gestione, è istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nel regolamento di contabilità.

Per i servizi gestiti direttamente dall'ente e per quelli eventualmente erogati attraverso le istituzioni, deve essere posto in essere un sistema di rilevazione dei costi e dei ricavi secondo le tecniche della contabilità economica analitica, tenendo conto dell'articolazione organizzativa degli uffici e dei servizi.

Per l'esercizio del controllo di gestione il Comune può avvalersi di professionalità esterne all'ente o di società ed organismi specializzati.

Nei servizi erogati all'utenza il comune definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni e determina indici e parametri idonei a misurare e valutare i risultati conseguiti.

Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi è periodicamente verificato con gli utenti, attraverso idonee forme di consultazione anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

TITOLO TERZO

SERVIZI PUBBLICI

Art. 37

I servizi pubblici locali

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

Il Comune riconosce alla Pro-Loco la funzione di soggetto privato promotore di attività turistiche e ricreative.

Lo sport è considerato un servizio sociale, la pratica sportiva rappresenta valorizzazione della personalità umana, per un miglioramento della qualità della vita dell'individuo e della collettività.

Le funzioni amministrative relative allo sport trovano la loro fonte nell'art. 60 del D.P.R. 616/77, nell'art. 10 del Decreto L.vo 242/99 ed hanno collocazione nell'ambito dei servizi pubblici di rilievo locale di cui all'art. 22 della L. 142/90.

I servizi pubblici possono essere gestiti in economia, dati in concessione a terzi, ovvero svolti a mezzo di azienda speciale o a mezzo di società per azioni a prevalente capitale pubblico.

In base ai principi fissati nel titolo primo del presente Statuto il Comune favorisce l'affidamento dei servizi a privati e ad associazioni vincolandoli peraltro al rispetto dei predetti principi fondamentali, in particolare con salvezza degli interessi meritevoli di tutela, la cui salvaguardia dovrà essere prevista in apposita clausola provvedimentale o contrattuale.

La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.

TITOLO QUARTO

LA PARTECIPAZIONE AL GOVERNO ED ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA COMUNITÀ

Art.38

Partecipazione e diritto all'informazione

Al governo ed all'Amministrazione della comunità locale, in qualsiasi forma svolta, partecipano i cittadini come singoli e nelle formazioni sociali in cui si svolge la loro personalità e agli enti pubblici e privati operanti nel territorio Comunale.

Il Comune considera l'informazione quale presupposto indispensabile di una partecipazione consapevole e responsabile e pertanto, favorisce e facilita l'accesso alle informazioni e agli atti.

Art.39

Libere forme associative

Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali e sportivi, non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

A tal fine il Comune:

- a) sostiene i programmi e l'attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali culturali.

Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune, le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione a tutti i cittadini residenti nel Comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti degli organi sociali e dei bilanci.

Le associazioni operanti nel Comune, in possesso di detti requisiti, sono iscritte, a domanda, nell'albo delle associazioni.

L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento sul decentramento e la partecipazione.

Art.40

Azione popolare, diritto d'accesso e d'informazione dei cittadini

Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al Comune. Il Giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune. In caso di soccombenza le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il Comune, costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

Il Comune esercita l'attività amministrativa secondo criteri di economicità, efficienza e trasparenza.

Le norme regolamentari stabiliscono il termine entro il quale — a domanda o d'ufficio — deve essere emesso il provvedimento richiesto o dovuto.

In mancanza di termini specifici il termine per l'emissione del provvedimento amministrativo s'intende di trenta giorni.

Tutti gli atti e provvedimenti che non abbiano contenuto statutario, regolamentare o comunque generale devono essere motivati, devono essere comunicati o notificati in forma idonea a garantire la piena conoscenza al destinatario e devono indicare il termine entro il quale è possibile proporre ricorso all'Autorità giudiziaria o amministrativa a cui il gravame va presentato.

I cittadini hanno diritto — nelle forme stabilite dal regolamento — a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producono effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

L'attività amministrativa si svolge con trasparenza ed imparzialità.

I cittadini, che vi hanno un interesse, hanno diritto di accedere ai documenti amministrativi secondo le modalità previste dal regolamento.

Art. 41

Consulte tecniche di settore

Il Consiglio Comunale può istituire, disciplinandone la composizione le funzioni e l'attività, consulte con la finalità di fornire all'amministrazione il supporto tecnico e propositivo nei principali settori di attività dell'Ente.

Il Consiglio Comunale nomina i componenti previo avviso pubblico.

Sono chiamati a far parte delle Consulte i rappresentanti delle associazioni interessate in relazione alla materia assegnata, gli esponenti designati dalle categorie economiche e sociali ed uno o più esperti di nomina consiliare.

Le consulte di settore possono essere sentite per la predisposizione del bilancio annuale di previsione.

Art.42

Proposte di iniziativa popolare e forme di consultazione della popolazioni

Gli elettori del Comune in un numero non inferiore a 60 possono presentare al Consiglio Comunale proposte per l'adozione di atti deliberativi rientranti nelle materie di competenza di tale organo, con esclusione degli atti di nomina, di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, di disciplina delle tariffe e dei tributi e di adozione degli strumenti di pianificazione. Le firme devono essere autenticate.

Le procedure, e le modalità di presentazione delle proposte di iniziativa popolare, nonché gli elementi essenziali di cui le stesse debbono essere corredate, compresa l'indicazione dei mezzi di copertura della spesa nei casi in cui ciò si renda necessaria, sono disciplinate dal regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Ai soggetti legittimati alla presentazione delle proposte sono forniti i dati in possesso del Comune ed è assicurata la necessaria assistenza da parte degli uffici.

Le proposte di iniziativa popolare sono portate all'esame del Consiglio entro sessanta giorni dalla loro presentazione.

Il Comune promuove forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione su determinati argomenti, assicurando la più ampia e libera partecipazione dei cittadini interessati.

Art.43

Referendum comunali

Nelle materie di competenza del Consiglio Comunale, ad eccezione di quelle attinenti alla finanza comunale, ai tributi ed alle tariffe, al personale ed all'organizzazione degli uffici e dei servizi, alle norme ed alle designazioni, possono essere indetti referendum consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione o referendum per l'abrogazione in tutto od in parte di provvedimenti, compresi gli atti normativi e gli strumenti di pianificazione, già adottati dal Consiglio.

Non sono ammessi referendum abrogativi di atti politici o di indirizzo e comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

I referendum consultivi ed abrogativi sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza di almeno due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno il 15% dei cittadini che risultino iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

La Giunta Comunale decide sulla ammissibilità della richiesta referendaria.

Le consultazioni referendarie potranno tenersi non più di una volta all'anno, in giorni compresi tra il 15 aprile ed il 15 giugno.

I referendum non possono avere luogo anche in coincidenza con altre operazioni di voto, ad eccezione di referendum nazionali. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

Nei referendum abrogativi, l'approvazione della proposta referendaria determina la caducazione dell'atto o delle parti di esso sottoposte a referendum, con effetto dal centottantesimo giorno successivo dalla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro quattro mesi dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori.

Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie consultive dovrà essere adeguatamente motivato ed adottato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Le norme dello Statuto Comunale possono essere sottoposte esclusivamente a referendum consultivo, onde acquisire l'orientamento dei cittadini sulle proposte di modifica od integrazione.

Le modalità di presentazione dei quesiti referendari e di raccolta delle firme, le procedure ed i termini per l'indizione della consultazione referendaria sono disciplinate, secondo i principi dello Statuto, nel regolamento sul decentramento amministrativo e la partecipazione.

Non può essere riproposto stesso quesito referendario prima di tre anni.

TITOLO QUINTO
FORMALITA' DI APPROVAZIONE DI ATTI REGOLAMENTARI

Art. 44

Approvazione dei regolamenti

I regolamenti sono approvati dal Consiglio Comunale - ad esclusione di quelli espressamente riservati alla Giunta Comunale - sentita la Commissione Consiliare competente per materia o su iniziativa della medesima.

TITOLO SESTO

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 45

Modifiche allo Statuto

Le modifiche soppressive, aggiuntive e sostitutive, nonché l'abrogazione parziale o totale dello Statuto sono deliberate dal Consiglio Comunale con la procedura di cui alla vigente normativa. La proposta di abrogazione totale dello Statuto deve essere accompagnata dalla proposta di approvazione di un nuovo Statuto sostitutivo.

La deliberazione di abrogazione totale assume efficacia contestualmente alla approvazione del nuovo Statuto.

Le proposte di modifica o abrogazione possono essere presentate dal Sindaco, dalla Giunta Comunale, da un quinto dei componenti assegnati al Consiglio Comunale, oppure sotto forma di proposta di iniziativa popolare sottoscritta dal almeno 500 firmatari.

Sono esaminate dal Consiglio Comunale entro 90 giorni dalla presentazione.

Art. 46

Disposizioni finali

Al presente Statuto deve essere data la massima pubblicità favorendo la distribuzione. Eguale pubblicità deve essere assicurata ai regolamenti in genere ed in particolare a quello di partecipazione e di accesso.